

5.5 Tredicesima mensilità

Indice.

- a. Cenni storici e calcolo
- b. Normativa di riferimento

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva riconosciuta, ai lavoratori dipendenti, quale gratifica prima dell'arrivo delle festività natalizie.

Essa è così denominata in quanto, di fatto, costituisce la “tredicesima” mensilità che viene erogata ai lavoratori dipendenti.

a. Cenni storici e calcolo

La tredicesima mensilità è nata con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1937.

Solo nel 1960, con il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070, è diventata un diritto di tutti i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato.

La tredicesima mensilità corrisponde ad una gratifica natalizia che matura in base ai mesi di lavoro, dal 1 gennaio al 31 dicembre; essa, pur accumulandosi nell'arco dell'anno, è riconosciuta al lavoratore con la mensilità di dicembre, prima del periodo natalizio.

I periodi che concorrono alla quantificazione dei dodicesimi di tredicesima spettanti al lavoratore sono, oltre a tutti i periodi di effettivo lavoro, anche quegli archi di tempo di assenza comunque retribuiti come ad esempio le ferie, la maternità, i periodi di infortunio, i periodi di riposo per allattamento ecc.

Non rientrano nel calcolo della tredicesima i lassi temporali di assenza **non retribuita** ed i periodi di congedo parentale – ex astensione facoltativa - D. Lgs 151/2001 retribuiti al 30%.

Per il calcolo della tredicesima si prende in considerazione lo stipendio previsto per il mese di dicembre o, nel caso in cui il contratto di lavoro fosse stato rescisso nel corso dell'anno, viene considerato l'importo dello stipendio percepito nell'ultimo mese di lavoro.

In base al D. Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263, art. 7, comma 5, la tredicesima è dovuta al dipendente in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni (modalità di calcolo in ratei).

Quindi l'importo della stessa è pari ad una mensilità se il lavoratore avrà lavorato l'intero anno, oppure sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro.

Per quanto attiene invece al **servizio prestato per frazioni di mese** si applica quanto previsto nello specifico i CCNL del comparto competente. Infatti, **alcuni CCNL** stabiliscono che la tredicesima è dovuta in ragione di un **trecentosessantesimo** per ogni giorno di servizio prestato - modalità di calcolo in 360mi, **altri CCNL** stabiliscono che la tredicesima è dovuta in ragione di un **trecentosessantacinquesimo** per il periodo di servizio prestato - modalità di calcolo in 365^{mi}.

Da un punto di vista più strettamente economico occorre precisare che la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali, al prelievo Irpef ad aliquota massima e non è soggetta ad alcuna detrazione d'imposta da parte del datore di lavoro.

Non tutte le voci stipendiali corrisposte ai dipendenti vengono considerate ai fini della determinazione della tredicesima: non rientrano nel calcolo, ad esempio, gli importi stipendiali non aventi carattere retributivo, quali le maggiorazioni per lavoro straordinario; le indennità per ferie; le indennità per la reperibilità (nell'ipotesi di servizio facoltativo); i rimborsi spese.

Nell'ambito della gestione in “SPT” occorre inoltre precisare che il pagamento della tredicesima viene effettuato unitamente allo stipendio di dicembre per tutte le partite vigenti alla data del 1°

dicembre; mentre per il personale che non abbia diritto alla retribuzione mensile di dicembre per part-time verticale o per aspettativa senza assegni nonché per il personale supplente della Scuola la cui partita risulti chiusa per scadenza contratto e non riattivata nel corso dell'anno la procedura SPT prevede il pagamento con emissione della regolare rata di dicembre per i soli ratei di tredicesima maturati nel corso dell'anno, comprensiva degli eventuali arretrati maturati nonché delle eventuali ritenute.

b. Normativa di riferimento

- ✓ Decreto Presidente della Repubblica n. 1070
- ✓ D.Lgs 151/2001
- ✓ D. Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263, art. 7, comma 5,
- ✓ CCNL di comparto